Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 17 novembre 1937 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1937-XV, n. 1864.

Modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo, modificato dall'articolo 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, che approva alcune norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, relativo a modificazioni del ruolo del personale direttivo della Amministrazione coloniale, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 309;

Visto il R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, relativo a modificazioni all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 300;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, sul trattamento del personale non di ruolo in servizio presso la Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 1 di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nei gradi 10° e 11°.

Nella predetta tabella la qualifica di Commissario generale di Governo è sostituita da quella di Prefetto coloniale.

Art. 2.

Ai Segretari generali di Governo di 2ª classe in servizio in Colonia è esteso il disposto del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Il Governatore di Addis Abeba ed i Prefetti coloniali in sede hanno lo stesso rango dei Prefetti del Regno in sede.

Le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1929-VII, n. 925, si applicano anche ai Prefetti coloniali.

Art. 3.

Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 2 di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nei gradi 10° e 11°.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 3 di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nel grado 13°.

Art. 5.

Il numero delle unità del personale a contratto delle Colonie che possono essere distaccate al Ministero in base allo art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è aumentato a venti, e in esso sono comprese anche due unità della prima categoria; il distacco potrà durare fino alla scadenza del contratto di assunzione ed essere prorogato alle successive scadenze in caso di riconferma in servizio.

Art. 6.

Il numero delle unità del personale straordinario che il Ministro è autorizzato a destinare in servizio nell'Amministrazione centrale in base all'art. 4 del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, e all'art. 26 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato a centoventicinque; tali unità non potranno essere trattenute in servizio all'Amministrazione centrale oltre il 30 giugno 1938-XVI.

Art. 7.

La tabella del personale subalterno di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è sostituito dalla seguente:

TABELLA N. 6

Ruolo del personale subalterno.

QUALIFICA	Numero
Commesso capo	1
Primo commesso	2
Commesso e usciere capo	28
Usciere	30
Inserviente	15
Primo custode del Museo coloniale	1
Custode del Museo coloniale	3
Totale	80

Art. 8.

Il posto di ufficiale coloniale capo di 2ª categoria (grado 8° del grupp C) attualmente esistente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, numero 355, potrà, in caso di vacanza, essere coperto per una sola volta mediante scelta fra gli attuali archivisti capi (grado 9° del gruppo C) con almeno otto anni di anzianità di grado, lasciandosi corrispondentemente scoperto un posto di quest'ultimo grado.

Art. 9.

All'art. 24 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aggiunto il seguente comma:

« Per il periodo di un triennio dal 1° luglio 1937-XV, il Ministro può disporre che anche le prove orali abbiano luogo presso i Governi coloniali; in tale caso i membri aggregati alle Commissioni esaminatrici possono essere scelti tra persone residenti sul posto ».

Art. 10.

E' autorizzata la nomina a volontario coloniale dei candidati dichiarati idonei nel concorso per 60 posti di volontario coloniale, indetto in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

E' altresì autorizzata la nomina ad alunno d'ordine coloniale in prova dei candidati dichiarati idonei nel concorso per 150 posti di alunno d'ordine coloniale indetto in esecuzione dell'art. 23 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, per un numero di posti non superiore a 50.

Art. 11.

Per l'ammissione al primo concorso che per ciascuno dei ruoli del personale di Governo, ausiliario e d'ordine, sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il limite di età è elevato rispettivamente ad anni 32, 30 e 30 fermi restando gli aumenti previsti da speciali disposizioni; per l'ammissione al primo concorso per la carriera ausiliaria (gruppo B) è valido anche il diploma di istituto magistrale superiore.

Art. 12.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a conferire un posto di direttore di 1ª classe (grado 5°) ed uno di direttore di 2ª classe (grado 6°) nel ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali ed un posto di ispettore agrario superiore (grado 6°) nel ruolo degli ispettori agrari in base all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

Art. 13.

Nei riguardi del personale di altre Amministrazioni dello Stato messo a disposizione di quella coloniale nella posizione di fuori ruolo o fuori quadro a sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, non si applica il disposto del terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 14.

Per il funzionamento dei servizi che rientrano nella competenza del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale, possono essere messi a disposizione di questa, fino al 30 giugno 1939-XVII, funzionari di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, anche in eccedenza ai limiti numerici stabiliti dalle disposizioni speciali di ciascuna Amministrazione.

Il contingente di tali funzionari non potrà superare le cento unità, ripartite fra i singoli gradi, non superiori al 5°, mediante decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Fino a quando non saranno attuati gli organici del Corpo agrario coloniale, degli ingegneri del Genio civile e del personale postelegrafonico previsti dal R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, ma in ogni caso fino a non oltre il 30 giugno 1938-XVI, per il funzionamento dei servizi che rientrano nella competenza dei personali medesimi, potrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 16 del sopracitato R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, personale dei corrispondenti ruoli metropolitani; al personale medesimo non si applica il disposto dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente art. 6 si applicano, entro il limite numerico ivi stabilito, anche al personale straordinario destinato in servizio all'Amministrazione centrale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio.

Art. 16.

E' autorizzata l'assunzione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1937-XV, di trenta inservienti giornalieri, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, col trattamento previsto per il personale non di ruolo della categoria IV del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100. Il loro mantenimento in servizio sarà limitato al periodo occorrente per coprire i relativi posti di ruolo.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro è autorizzato a coprire i posti vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno mediante scelta fra gli inservienti giornalieri assunti in base al precedente comma, e fra il personale a ferma temporanea in servizio al Ministero assunto per i servizi di fatica in base all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1865.
Provvedimenti per la zona industriale del Porto di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1012;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla sistemazione della zona industriale di Livorno mediante l'acquisto da parte dello Stato delle aree di proprietà del Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi per il prezzo concordato di L. 12.600.000, ed all'appalto di esse alla Società Porto Industriale di Livorno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aree con le relative pertinenze ed accessioni ancora disponibili, di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, appartenenti al Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) e descritte nella planimetria, vista d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, allegata al presente decreto, e con la consistenza in atto al 1° ottobre 1937-XV, sono trasferite in proprietà dello Stato, che pagherà al S.I.C.A.M., per il trasferimento dei beni stessi, la somma di L. 12.600.000, senza interessi.
Il trasferimento in proprietà dello Stato delle aree indicate nel precedente comma ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il pagamento della somma come sopra assegnata al S.I.C.A.M. a tacitazione di qualsiasi diritto, pretesa o riserva da parte del medesimo in ordine alle aree trasferite, sarà fatto con quietanza del presidente previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

L'amministrazione della Società Porto industriale di Livorno di cui all'art. 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, è affidata ad un commissario straordinario da nominarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per i lavori pubblici.
Il commissario provvederà alla formazione dell'inventario e riceverà la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio della Società Porto industriale di Livorno, con intervento di un rappresentante della stessa e di uno dell'intendente di finanza.
Il bilancio dell'anno 1937 e quelli delle successive gestioni del commissario saranno approvati, a tutti gli effetti, dal Ministro per le finanze.

Detto commissario farà le proposte concrete per il migliore raggiungimento dei fini di cui alla citata legge e al presente decreto.
Al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni, è riservata, con l'adozione delle prescritte forme di legge, ogni determinazione in relazione ai provvedimenti di attuazione e complementari da adottarsi nei riguardi dei beni trasferiti al Regio demanio e del loro eventuale apporto nell'interesse della efficienza industriale del Porto di Livorno, nonchè nei riguardi della Società e dell'eventuale riordinamento della sua costituzione e revisione dello statuto sociale.
I poteri del commissario durano fino al 31 dicembre 1938 e potranno essere prorogati per non oltre sei mesi. Essi sostituiscono per intero quelli degli organi della Società.
Il Regio demanio in dipendenza dei provvedimenti di cui sopra, non dovrà sopportare oneri superiori e diversi da quelli concernenti l'indennità per il trasferimento delle aree, nè effettuare comunque corresponsioni di sorta previste dalle precedenti disposizioni.

Art. 3.

L'apporto eventuale delle aree demaniali alla Società per il Porto industriale di Livorno, e gli atti e i contratti che il commissario straordinario stipulerà per la ricostruzione della Società medesima e per il suo esercizio, in quanto questo sia rivolto alla costruzione ed alla gestione della zona industriale e portuale, godranno degli stessi benefici tributari introdotti dall'art. 5 della legge 20 giugno 1929, n. 1012.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Primo Ministro e il Ministro per le finanze proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 37. — MANCINI.

PORTO MUSSOLINI - LIVORNO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RELAZIONE e R. DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1866.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 5 novembre 1937-XVI, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Per il verificarsi di necessità diverse, inderogabili ed urgenti, sono da autorizzare negli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per il corrente esercizio finanziario, nuove o maggiori assegnazioni del complessivo ammontare di L. 12.940.000, ripartite come segue

Ministero delle finanze:

L. 750.000 per contributo suppletivo all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;
L. 1.000.000 per maggior contributo erariale al Comitato olimpico nazionale italiano;
L. 500.000 per contributo nelle spese per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani;
L. 50.000 a saldo della sovvenzione concessa alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini;
L. 310.000 per sovvenzioni a favore di mutilati ed invalidi di guerra.

Ministero degli affari esteri:

L. 460.000 per maggiore assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;
L. 500.000 per contributo all'Università di Camerino;
L. 1.000.000 per spese inerenti al rilievo topografico dell'Albania;
L. 700.000 per sovvenzioni ad istituzioni all'estero.

Ministero dell'interno:

L. 7.670.000 per spese di investigazione politica.

Alle occorrenze accennate si provvede, per deliberazione del Consiglio dei Ministri e con l'osservanza delle norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dell'indicata somma di L. 12.940.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili lire 33.208.550;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38 è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire dodicimilioni novecentoquarantamila (L. 12.940.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L.	750.000
Cap. n. 225. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (O.O.N.I.), ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 434 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani	»	500.000
Cap. n. 449 (aggiunto - in conto competenza). — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	50.000
Cap. n. 450 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	310.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 32. — Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, ecc.	L.	460 000
Cap. n. 71-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato alla Università di Camerino	»	500.000
Cap. n. 86 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per il rilievo topografico dell'Albania	»	1.000.000
Cap. n. 91 (aggiunto - in conto competenza). — Sovvenzioni ad istituzioni all'estero	»	700.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 81. — Spese per il servizio d'investigazione politica	L.	7.670.000
Totale	L.	12.940.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 291, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1867.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 giugno 1937-XV, n. 942;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 269. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . .	L.	20.000.000
Cap. n. 280. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	25.000.000
Totale . .	L.	45.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 38. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 novembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Banco Petroniano con sede in Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Richiamato il proprio decreto in data 11 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 successivo, n. 219, col quale sono stati sciolti gli organi amministrativi del Banco Petroniano, società anonima con sede in Bologna;

Visto l'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, numero 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito del Banco Petroniano, società anonima con sede in Bologna, e la messa in liquidazione dell'azienda secondo la procedura di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

(3852) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.
Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione di mutua assicurazione « La Canalese », con sede in Canale d'Alba, nella Società Cattolica di assicurazione, di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, e l'Associazione agraria di mutua assicurazione contro l'incendio « La Canalese », con sede in Canale d'Alba, hanno deliberato la concentrazione dei loro esercizi con trasferimento del portafoglio assicurativo di detta mutua alla Società Cattolica di assicurazione;

Considerato che la Società Cattolica di assicurazione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della predetta concentrazione;

Decreta:

È approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Associazione agraria di mutua assicurazione incendio « La Canalese », con sede in Canale d'Alba, nella Società Cattolica di assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1937-XVI.
Nomina delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1163;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie, che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1937 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono costituite come appresso:

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI AREZZO.

Piantoni dott. Fernando, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Sciola dott. Massimo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Moriani dott. Italo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Gamurrini dott. Marcello, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

Carlini dott. Lorenzo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Paolini dott. Giovanni, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Cassioli Sante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Ciabattini dott. Francesco, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bracciali dott. Pilade, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Orlandi dott. Luigi, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BENEVENTO.

1ª Commissione (Tabacchi Kentucky e Beneventano).

Pinto dott. Nicola, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Matteucci dott. Giuseppe, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Sajler dott. Alessandro, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Milletti dott. Alessandro, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
De Gregorio dott. Nicola, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
De Baggis geom. Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Berlingieri Pietro, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Cozzi dott. Alberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Calicchio Gennaro, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2ª Commissione (Tabacchi Levantini).

Pinto dott. Nicola, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
La Polla dott. Mario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e da quella dei lavoratori dell'agricoltura;
Romano dott. Ludovico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Barberini dott. Rodolfo, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Padoan Antonio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Barberini dott. Rodolfo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali e da quella dei lavoratori dell'agricoltura;
Manotti Luigi, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BOLOGNA.

1ª Commissione.

(Per la metà superiore del Compartimento).

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Abbondanza dott. Marco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bendandi prof. Nullo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Modoni dott. Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Candini dott. Oreste, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Zuppini dott. Sante, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Gamurrini dott. Marcello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Conti Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Ragazzoni Ferruccio, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2ª Commissione.

(Per la metà inferiore del Compartimento).

Caruso dott. Carmelo, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Duè dott. Gino, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Rossi dott. Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Burnelli dott. Moriondo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Peli dott. Arrigo, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Conti Cesare fu Mirto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Sajler dott. Alessandro, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Lenati dott. Filippo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Traversa Giuseppe, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI CAVA DEI TIRRENI.

1ª Commissione (Tabacchi Kentucky e Burley).

Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Boselli dott. Carlo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Gentile dott. Alfredo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
De Martino dott. Carmine, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Taiani dott. Renato, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Bossa dott. Alfredo, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Di Maio avv. Ernesto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e da quella dei lavoratori dell'agricoltura;
Avigliano dott. Gaetano, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Marinucci dott. Marino, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2ª Commissione (Tabacchi Maryland e Levantini).

Trojano dott. Giacomo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Boselli dott. Carlo, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Melisurgo avv. Francesco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Avigliano dott. Gaetano, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Ferrara dott. Ettore, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Sorrentino Francesco, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Bottiglieri dott. Umberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
De Martino dott. Carmine, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Vatore dott. Sabato, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Dello Joio Diogene, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI LECCE.

Donadoni dott. Manlio, ispettore superiore tecnico Coltivazioni tabacchi, presidente;
Pasquale dott. Ferdinando, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Ponturo comm. Salvatore, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Famularo dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Guglielmi dott. Fernando, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Cosma dott. Oreste, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Guglielmi dott. Fernando, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Scardino dott. Francesco, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Arezzo dott. Pietro, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Cosma dott. Gino, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO.

Ziino dott. Vittorio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Cocuzza dott. Francesco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Caramuscio Rosario, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Montemagno Baldassare, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Raimondi dott. Sante, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Guerrieri Salvatore, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Romano dott. Ludovico, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Gravina Giulio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Rizzuto Vincenzo, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PERUGIA.

1ª Commissione (Tabacchi Kentucky e Bright Italia).

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Viglino cav. Carlo, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Donati dott. Lamberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Milletti dott. Roberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Scassellati dott. Giulio, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Bisei dott. Rosildo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Porta dott. Giulio Cesare, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Paci cav. Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Biagiotti Mario, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2ª Commissione (Tabacchi Maryland e Levantini).

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Menna dott. Domenico, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Dell'Antolietta dott. Gaetano, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bindella Umberto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Rossi dott. Sergio, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Milletti dott. Roberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Donati dott. Lamberto, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Vallorini Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Ceretti Gian Giacomo, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI SASSARI.

Francucci dott. Luigi, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
Attanasi dott. Gaetano, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Dejana agr. Eugenio, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Mura agr. Francesco, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Spano Dario, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Pais agr. Giammaria, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Madau dott. Luigi, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Picchio dott. Anacleto, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VERONA.

1ª Commissione.

(Tabacchi Kentucky, Burley e Bright Italia).

Brunettti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Pecci cav. uff. Benvenuto, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Porta dott. Giulio Cesare, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Mazzon dott. Vittorio, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Bizzi Luigi, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Dal Moro dott. Giorgio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Facchini dott. Pasquale, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bontempini dott. Rino, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Vecchi dott. Carlo, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2ª Commissione (Tabacco Nostrano del Brenta).

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Vallisnieri dott. Fernando, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Facchini dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Bertolano dott. Gino, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Finato agr. Giovanni, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Gualdi dott. Dino, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Bendandi prof. Nullo, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
Finato agr. Giovanni, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Zuppini dott. Sante, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

3ª Commissione (Tabacchi Levantini).

Brunetti dott. Antonio, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;
De Simone dott. Orlando, vice diretttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
Candussi Giardo Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Brizi Luigi, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Bartolozzi prof. Edgardo, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Dessanti dott. Antonio, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
Caprara geom. Arnello, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Ravasani agr. Manlio, membro supplente, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Roma, addì 7 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1937-XV.

Inquadramento sindacale di alcuni Istituti di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme d'attuazione;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316;
Vista la determinazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;
Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Sono inquadrati sindacalmente ai sensi delle vigenti disposizioni i seguenti istituti di credito di diritto pubblico e i loro dipendenti:

Banca Nazionale del Lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto di S. Paolo di Torino;
Sezione autonoma di credito per le piccole industrie e per l'artigianato;
Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni;
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
gli Istituti di credito agrario;
gli Istituti di credito fondiario.

Art. 2.

I sopra elencati istituti di credito sono attribuiti alla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, e i relativi dipendenti sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

Il presente decreto avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Lantini.

(3886)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione del « Banco depositi e prestiti Fabris, Favero & C. » di Bassano del Grappa, con la « Banca cattolica del Veneto » di Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, numero 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, l'articolo 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Viste le istanze con le quali la Banca cattolica del Veneto e il Banco depositi e prestiti G. Fabris, F. Favero & C. espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre il termine sta-

bilito nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione del Banco depositi e prestiti G. Fabris, F. Favero & C., società in nome collettivo di Bassano del Grappa, nella Banca cattolica del Veneto, società anonima, con sede in Vicenza, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sul giornale « Vedetta Fascista » di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

(3885) *Il Ministro*: SOLMI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 11850 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia Trento — Intestazione: Pret Eleonora di Emanuele — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 113 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia Catanzaro — Intestazione Sindacato provinciale professioni legali ed economiche di Catanzaro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 113 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia Piacenza — Intestazione: Congregazione di carità di Alseno — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

(3820) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Media dei cambi e dei titoli
del 10 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,15
Francia (Franco)	64,70
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	5,675
Belgio (Belga)	3,2375
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,88
Danimarca (Corona)	4,2475
Norvegia (Corona)	4,7805
Olanda (Fiorino)	10,55
Polonia (Zloty)	360 —
Svezia (Corona)	4,908
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,865
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	73,475
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	93,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,275
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,90

N. 223

Media dei cambi e dei titoli
del 12 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,90
Francia (Franco)	64,45
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,66
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,83
Danimarca (Corona)	4,2365
Norvegia (Corona)	4,768
Olanda (Fiorino)	10,5275
Polonia (Zloty)	359,85
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8627
Svezia (Corona)	4,8915
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,85
Rendita 5 % (1935)	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,175

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 9 ottobre 1937-XV.

DIPLOMA DI 1° GRADO.

Guttierrez cav. uff. don Angelino.

DIPLOMI DI 3° GRADO.

Franci don Luigi.
Passeri don Marcello Ottavio.
Annibaletti mons. Augusto.
Boccali don Giulio.
Del Signore don Leone.
Brugnolo don Giuseppe Mario.
Pisu Bianca.
Padre Giacinto al secolo D'Addario Michele.
Pasquali prof. Giuseppe.
Bartolomeoli prof. Ladino.
Saccenti prof. Guerrino.
Liaci cav. prof. Gino.
Filizioli Vincenzo.
Fravolini Fernando.
Peraro Germano.
Contarini cav. Carlo.
Piacenza Pietro.
Calargo Enrichetta.

(3864)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento.

Visto l'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1919, n. 1058, ed in analogia al disposto dell'art. 470 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, si rende noto, per ogni effetto di ragione e legge, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 5285 di L. 6,80 (sei e 80/100) in data 1° gennaio 1936 emesso a favore di Zerbinati Pio, da questa Direzione generale sulla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso e pagabile presso l'ufficio postale di Monterodemi.

Si avverte chiunque possa averne interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente, senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione del duplicato corrispondente al mandato, come sopra, smarrito.

Roma, addì 24 ottobre 1937 - Anno XV

(3881)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona;
Veduti i propri provvedimenti in data 5 e 28 maggio 1937-XV coi quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta:

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Cortona, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 5 novembre 1937-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia:
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3863)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, con sede in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Petroniano, Società anonima con sede in Bologna, e la messa in liquidazione dell'azienda secondo la procedura di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Visto l'art. 67 del R. decreto-legge sopra citato;

Nomina

il rag. Arturo Cuboni, commissario liquidatore del Banco Petroniano, Società anonima con sede in Bologna, ed i signori cav. avv. professore Alessandro Cagli, cav. uff. prof. Giuseppe Giannantonj e comm. rag. Manlio Medici membri del Comitato di sorveglianza del Banco stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3853)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Fondiaria, Società anonima cooperativa con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 novembre 1937, n. 255, che sottopone la Banca Fondiaria, Società anonima cooperativa con sede in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dal titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

I signori comm. Ferdinando Monnosi, rag. Ettore Pinci e professore dott. Guido Solivetti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Banca Fondiaria, Società anonima cooperativa con sede in Roma, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3858)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Maria Le Grotte in San Martino di Finita (Cosenza), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 3 novembre 1937-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Maria Le Grotte in San Martino di Finita (Cosenza), il sig. Dionisio Musacchio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3879)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in liquidazione, di Palermo.

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in liquidazione, di Palermo, il sig. rag. Michele Orlando è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3880)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 8 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, a favore degli invalidi per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-VI, n. 48, a favore degli ex combattenti;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, con il quale vengono estese agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, le disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi dei mutilati e degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore dell'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota n. 7146-131 in data 28 agosto 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad 8 posti di ispettore interprovinciale di terza classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A sei dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in ingegneria. A due dei posti suddetti potranno concorrere coloro che in possesso degli altri prescritti requisiti siano muniti della laurea in medicina e chirurgia.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà altresì essere specificato su quale delle lingue estere, di cui all'art. 6 del presente bando, il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-

1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per i legionari fiumani.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di laurea in ingegneria, per gli aspiranti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai possessori di tale titolo;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, per gli aspiranti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai possessori di tale titolo.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla Università od Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del diploma stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per i concorrenti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai laureati in ingegneria gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, meccanica applicata, tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno, molitoria), legislazione del lavoro e diritto corporativo. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di economia generale e corporativa, su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno, su elementi di statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per i concorrenti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai laureati in medicina e chirurgia gli esami consisteranno in tre prove scritto ed in una prova orale in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione del lavoro e diritto corporativo. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologia industriale (industrie metallurgiche, chimiche, acidi, seta artificiale, concimi, tessili e molitoria), sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, e comprenderà altresì una prova diagnostica-clinica di malattia professionale o di infortunio.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso, sia laureati in ingegneria che in medicina e chirurgia, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti e a parità dei requisiti preferenziali di legge sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni per i laureati in ingegneria, ovvero il diploma di scuole di perfezionamento in medicina del lavoro, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad ispettore interprovinciale di 3ª classe nell'Ispettorato corporativo, verrà fatta a titolo di prova, per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato corporativo al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato predetto. Per i candidati ai posti di ispettore riservati ai laureati in medicina e chirurgia sarà aggiunto un ispettore corporativo, laureato in medicina e chirurgia, di grado non inferiore al 6°;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°

e) di un professore insegnante in una scuola per gli ingegneri del Regno per i posti riservati ai laureati in ingegneria;

f) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una università del Regno, per i concorrenti di posti riservati ai laureati in medicina e chirurgia.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, tanto l'ispettore corporativo laureato in medicina e chirurgia, quanto i professori della scuola di ingegneria e della facoltà di medicina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3868)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 12 posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, a favore degli invalidi per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, a favore degli ex combattenti;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VIII, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, con il quale vengono estese agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi dei mutilati e degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore dell'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota n. 7146-131 in data 28 agosto 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 12 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà altresì essere specificato su quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel qual caso però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2° estratto dell'atto di nascista, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o sianò stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per i legionari fiumani.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fù causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta

costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla Università od Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero copia del titolo originale autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti, ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), qualunque ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli stessi esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno (trattazione e risoluzione di un quesito), economia generale e corporativa.

La prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulla economia generale e corporativa, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla contabilità di Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole universitarie di perfezionamento di scienze corporative.

Art. 10.

La nomina dei vincitori a vice-segretario nell'Ispettorato corporativo, verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio dell'Ispettorato corporativo al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6° e di un ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e di un professore insegnante legislazione del lavoro o economia corporativa in una università od istituto superiore del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3869)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, a favore degli invalidi per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, a favore degli ex combattenti;

Viste le leggi 16 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, con il quale vengono estese agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, le disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi dei mutilati e degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore dell'incremento demografico della nazione;

Vista la nota n. 7146-131 in data 28 agosto 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A quindici dei posti suddetti potranno concorrere coloro, che in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale. A cinque dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni, e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per i legionari fiumani.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente.

Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;
b) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

E' data la facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'aspirante è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato

di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo della presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove; tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale.
2. Legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3. Tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno) sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Legislazione del lavoro e diritto corporativo;
2. Ragioneria e computisteria;
3. Nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento) su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

I vincitori del concorso, tanto se periti tecnici industriali che licenziati dalla Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio d'amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6° e di un ispettore capo del ruolo predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto del Regno (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

f) di un professore insegnante ragioneria in un istituto superiore o in un istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali).

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo tanto il professore insegnante tecnologia industriale quanto il professore insegnante ragioneria e il magistrato, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3870)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, a favore degli invalidi per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, a favore degli ex combattenti;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore degli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1936-XIV, n. 2111, con il quale vengono estese agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, le disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi dei mutilati e degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore dell'incremento demografico della Nazione;

Vista la nota n. 7146-131, in data 28 agosto 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine (grado 13° - gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Alle donne che partecipino al presente concorso non potranno essere conferiti più di quattro posti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, in quale delle città indicate nel primo comma dell'art. 5 l'aspirante chiede di sostenere gli esami scritti, e se intenda sostenere l'esame facoltativo di stenografia di cui al successivo art. 6, indirizzo per l'invio delle comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai Fasci femminili e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso però deve essere vistato dal competente segretario della Federazione del Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per i legionari fiumani.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100, del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso

le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° diploma di licenza di scuola media inferiore e diplomi equipollenti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenze ai sensi delle vigenti disposizioni;

12° elenco in carta libera firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni prescritte dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) in una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia;

4) in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

I candidati avranno facoltà di sostenere inoltre una prova pratica di stenografia (sistema Noë).

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi, ed è obbligatorio per esso l'uso della macchina Olivetti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 16 giugno 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1766, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, a favore del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, esclusa quella ferroviaria;

f) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore dell'incremento demografico.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti preferenziali di cui alle vigenti disposizioni di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine nell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo predetto, di grado non inferiore al 7°;

c) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3871)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di primo commesso nel ruolo del personale subalterno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, contenente i nuovi ruoli organici del Ministero;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni in A. O.;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1033;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di primo commesso nel ruolo del personale subalterno fra gli uscieri capi delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, entro il prescritto termine, con l'obbligo, però, di produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni consecutivi.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Capo ufficio dell'Amministrazione presso la quale il concorrente presta servizio.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la

difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato — in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile — legalizzato dal prefetto;

c) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio, legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia), del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari; ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso e dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito;

e) tutti i titoli che il concorrente crederà di presentare.

Art. 4.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 5.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che dimostrino l'attitudine del candidato al posto messo a concorso.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di un direttore capo divisione, presidente, e di due capi sezione, membri.

Eserciterà le mansioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 9.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex-combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico; nell'articolo 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento eseguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(3867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 dell'8 novembre 1937-XVI (Concorsi nell'Amministrazione finanziaria) al 1° capoverso della pagina 77, dove è detto: « Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame », deve leggersi invece: « Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda , salvo produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine ».

(3895)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.